

**ALLEGATO "A" AL N. 6.056 DI RACCOLTA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA
FAMIGLIA E PER I MINORI**

A.I.A.F. TRENINO ALTO ADIGE (A.I.A.F. T.A.A.)"

Articolo 1 – Costituzione

È costituita in Trento l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, con la denominazione AIAF Trentino Alto Adige (di seguito AIAF TAA), che non ha fini di lucro, aperta all'adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente, nel settore del diritto di famiglia, dei minori e delle persone, sul territorio della regione Trentino Alto Adige, secondo le direttive ed il riconoscimento da parte dell'AIAF con sede in Roma, costituita il 2 febbraio 1993 il cui statuto è stato depositato agli atti dal dott. Antonella Rosso, notaio in Tivoli, con verbale del 29 settembre 1995, rep. n. 61614 racc. n. 2456 e successivamente modificato e approvato dal VI Congresso AIAF, in Roma l'8 maggio 2010.

Articolo 2 – Scopi

L'associazione si propone di promuovere, sul territorio di propria competenza, le attività e gli scopi sociali dell'AIAF, come espressi all'art. 1 dello Statuto dell'AIAF Nazionale.

Al fine di realizzare gli scopi sociali, l'associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria di carattere culturale e formativo.

Articolo 3 - Patrimonio

Il patrimonio dell'AIAF TAA è costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni. La gestione del patrimonio è curata dal Legale Rappresentante dell'Associazione, nominato secondo quanto disposto dal successivo art. 10.

I contributi vengono riscossi dall'Associazione entro il 31 marzo di ogni anno, salve le nuove iscrizioni.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Articolo 4 - Bilanci

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno, il Presidente deve predisporre il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale. Il Comitato Direttivo Regionale deve convocare l'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione, per almeno i 15 giorni precedenti all'assemblea dei soci.

Articolo 5 – Soci

Potranno essere soci dell'AIAF TAA tutti gli avvocati, residenti nel territorio della regione Trentino Alto Adige, regolarmente iscritti all'ordine di appartenenza, che esercitano la professione con continuità o prevalentemente, nel settore del diritto di famiglia, dei minori e delle persone.

Per aderire all'AIAF TAA in qualità di socio, è necessario avanzare domanda al Comitato Direttivo Regionale, essere iscritto all'albo da almeno quattro anni, garantire di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari definitive di particolare gravità e di avere in atto e mantenere durante tutto il periodo di iscrizione all'associazione una assicurazione professionale.

Il Comitato Direttivo Regionale potrà deliberare l'ammissione di soci che, pur non in possesso del requisito dei quattro anni di iscrizione all'albo, abbiano espletato attività professionale con prevalenza e continuità nel diritto di famiglia e dei minori ed abbiano partecipato ad attività formative, quali eventi formativi che dovranno essere documentati.

Il Comitato Direttivo Regionale, ricevuta la domanda e l'attestazione del versamento della quota di iscrizione, comunicherà entro 60 gg l'eventuale diniego motivato, in difetto l'iscrizione si riterrà perfezionata.

Articolo 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci dell'AIAF TAA, in regola con la quota di iscrizione, godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche; essi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Comitato Direttivo Nazionale.

La qualità di associato si perde:

1. per sopravvenuti motivi di incompatibilità;
2. per aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome della associazione;
3. per accertate gravi inadempienze o sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'associazione;
4. per morosità protratta per oltre un esercizio;
5. per recesso, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale;
6. per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l'ammissione.
7. per l'irrogazione di sanzioni disciplinari definitive di particolare gravità;
8. per non avere in corso l'assicurazione professionale prevista dall'articolo 5 comma 2 del presente statuto;
9. per non aver frequentato quale docente o discente almeno due iniziative di aggiornamento professionale nell'anno.

La perdita della qualità di associato è deliberata, previa audizione dell'interessato ed il parere del collegio dei probiviri, dal Comitato Regionale di propria iniziativa. Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 7 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'AIAF:

- A) l'Assemblea Generale dei Soci;
- B) il Comitato Direttivo Regionale;
- C) il Presidente del Comitato Direttivo Regionale;
- D) il Collegio dei Probiviri.

Le elezioni a qualsiasi carica collegiale devono avvenire per iscritto e sempre con possibilità di esprimere un numero di preferenze non superiori ai due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi.

Il componente di qualsiasi organo collegiale, che non partecipa senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte, viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione.

Gli organi collegiali durano in carica per un triennio e le cariche di cui al comma precedente sono rinnovabili fino a due mandati consecutivi.

Articolo 8 - Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai soci in regola con il versamento della quota sociale stabilita dall'AIAF Nazionale per l'anno in corso.

Ogni partecipante all'Assemblea Generale dei Soci ha un voto e può ricevere un massimo di due deleghe.

L'assemblea delibera, con le maggioranze previste nell'art. 21, comma 1, del codice civile.

Per le modifiche dello Statuto l'assemblea delibera, anche in seconda convocazione, con le maggioranze previste nel primo periodo del comma 1 dell'art. 21 del codice civile.

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio di previsione.

L'Assemblea Generale straordinaria è convocata d'iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta un terzo dei soci, per questioni di rilevante interesse associativo.

L'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, viene convocata dal Presidente con avviso di convocazione spedito al domicilio di tutti i soci, con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 15 giorni.

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal socio più anziano presente all'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea per la redazione del verbale.

Spetta all'Assemblea:

1. fornire le indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali;
2. eleggere ogni tre anni i componenti del Comitato Direttivo;
3. eleggere i delegati dell'AIAF TAA all'Assemblea Generale dei soci dell'AIAF Nazionale, nella misura di uno ogni venti iscritti, con un pari numero di supplenti onde procedere alla loro sostituzione in caso di assenza o impedimento, o, qualora AIAF TAA avesse meno di venti iscritti, nella misura di uno ed un supplente;
4. approvare la relazione annuale del Presidente;
5. approvare annualmente il rendiconto di gestione ed il bilancio di previsione;
6. approvare le modifiche dello statuto.

Articolo 9 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo Regionale è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti. Il Comitato Direttivo Regionale elegge al suo interno il Presidente.

Il Comitato Direttivo Regionale:

- a. determina la politica associativa attuando le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea per l'attuazione degli scopi sociali;
- b. approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione predisposto dal Presidente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, ai sensi del precedente articolo 4;
- c. presenta le eventuali proposte di modifica dello statuto;
- d. delibera in ordine alle nuove domande di adesione all'associazione;
- e. delibera la costituzione di nuove sezioni territoriali aventi almeno cinque iscritti,

coincidenti con le sedi circoscrizionali di tribunale.

La sezione territoriale ha il compito di programmare e coordinare l'attività culturale e di formazione a livello locale secondo le indicazioni del Comitato Direttivo regionale, non ha autonomia amministrativa e fiscale, elegge al suo interno un rappresentante per la durata di un triennio ed è tenuta all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organismi nazionali e regionali.

Il Comitato Direttivo Regionale si riunisce almeno tre volte l'anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative.

La riunione dovrà essere convocata almeno venti giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione.

In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a dieci giorni.

Il Comitato Direttivo Regionale è presieduto dal Presidente, o, in caso di suo impedimento dal socio più anziano, componente del Direttivo regionale; è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti, delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto e può eleggere al suo interno un Segretario per l'organizzazione del lavoro e per la redazione del verbale delle riunioni.

Il verbale verrà inviato, a cura del Segretario, o, in sua assenza, dal Presidente, a tutti i componenti del Comitato Direttivo Regionale a mezzo fax o e-mail.

Articolo 10 – Il Presidente

Il Presidente ha i poteri decisionali ed operativi del Comitato Direttivo Regionale, salvo quelli riservati per Statuto al Comitato stesso.

Il Presidente Regionale è garante della politica dell'AIAF sul suo territorio, cura e controlla la gestione amministrativa dell'AIAF regionale ed è il Legale Rappresentante dell'Associazione. Dirige tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci. Dura in carica un triennio e può essere rieletto al massimo per due mandati consecutivi.

Il Presidente predispose la relazione annuale, unitamente al rendiconto dell'anno precedente ed al preventivo dell'anno in corso, da sottoporre al Comitato Direttivo Regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente (fino a nuove elezioni) dal Componente più anziano del Comitato Direttivo Regionale.

Articolo 11 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti, eletti ogni triennio dall'Assemblea Generale dei Soci tra gli iscritti alla associazione e alle costituite sedi distrettuali, e che abbiano una anzianità professionale non inferiore a dieci anni.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica un triennio, in quanto i suoi componenti conservino la qualità di iscritti; la perdita di tale qualità comporta la sostituzione con un supplente, fino allo scadere del triennio.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e giudica inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, su ogni controversia tra i soci e gli Organi di cui all'art.7 e su quanto attiene all'osservanza del presente Statuto.

Deve essere rimessa pregiudizialmente al Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione, anche in relazione alla interpretazione del presente Statuto.

Articolo 12 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e il suo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La devoluzione del patrimonio associativo, in caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, avverrà a favore di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 13 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia.

Ciascuna associazione territoriale, regionale risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posti in essere secondo i principi stabiliti dal codice civile per le associazioni non riconosciute, e non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle altre associazioni territoriali o da quella nazionale.

Articolo 14 disposizioni transitorie

Lo Statuto della sezione Regionale entra in vigore al momento stesso della sua approvazione da parte degli organi a ciò preposti.

Si fanno promotrici della costituzione della sede AIAF del Trentino Alto Adige le seguenti colleghe quali socie fondatrici :

- BALSAMO BARBARA nata a Brescia il 15 agosto 1964, codice fiscale BLS BBR 64M55 B157P, Foro di Trento, iscritta all'albo dal 20 ottobre 1997;
- CESCATTI LORENZA nata a Trento il 29 aprile 1954 e residente a Rovereto, Loc. Pasquali n. 8, codice fiscale CSC LNZ 54D69 L378X, Foro di Rovereto, iscritta all'albo dal 15 luglio 1981;
- FARINELLI RITA nata a Perugia il 24 luglio 1949 e residente a Rovereto, Via Driopozzo n. 32, codice fiscale FRN RTI 49L64 G478L, Foro di Rovereto, iscritta all'albo dal 9 gennaio 1980;
- FILZ ANNELOISE nata a Trento il 26 febbraio 1965 e residente a Trento, Via del Forte n. 44/B, codice fiscale FLZ NLS 65B66 L378L, Foro di Trento, iscritta all'albo dal 10 luglio 1995;
- FRONZA ELISABETTA nata a Trento il 21 luglio 1971 e residente a Trento, Via Cesare Abba n. 6, codice fiscale FRN LBT 71L61 L378W, Foro di Trento, iscritta all'albo dal 12 giugno 2000;
- FUGGETTI FEDERICA nata a Riva del Garda (TN) il 4 marzo 1972 e residente a Trento, Viale Trieste n. 5, codice fiscale FGG FRC 72C44 H330A, Foro di Trento, iscritta all'albo dal 3 luglio 2000;
- GNES LORENZA nata a Trento il 12 settembre 1966 e residente a Trento, Via Regina Pacis n. 4, codice fiscale GNS LNZ 66P52 L378S, Foro di Trento, iscritta all'albo dal 19 febbraio 1996;
- LO BELLO MARIA EUGENIA nata a Palermo il 4 febbraio 1959 e residente a Trento, via Falzogher n. 45/A, codice fiscale LBL MGN 59B44 G273F, Foro di Trento, iscritta all'albo dal 28 giugno 1991;
- LUNARDI FRANCESCA nata a Cologna Veneta (VR) l'1 aprile 1976 e residente a Trento, Loc. Villamontagna, Via dei Michei n. 20, codice fiscale LNR FNC 76D41 C890N, Foro di Trento, iscritta all'albo dal 20 marzo 2006;
- MARSILI CINZIA nata a Rovereto (TN) il 31 gennaio 1963 e residente a Rovereto, Via Tiella A.G. n. 8, codice fiscale MRS CNZ 63A71 H612S, Foro di Rovereto, iscritta all'albo dal 16 giugno 1997;
- PAOLAZZI PAOLA nata a Trento il 2 gennaio 1968 e residente a Trento, Via dei

Cappuccini n. 31, codice fiscale PLZ PLA 68A42 L378D, Foro di Trento, iscritta all'albo dal 25 gennaio 1999;

- PERENZONI IRENE nata a Trento il 19 settembre 1973 e residente a Pergine Valsugana, fraz. Madrano, Via Oltrefersina n. 129, codice fiscale PRN RNI 73P59 L378W, Foro di Trento, iscritta all'albo dal 10 giugno 2002;

- PERENZONI MARISA nata a Rovereto (TN) il 7 marzo 1961 e residente a Rovereto, Corso Bettini n. 22, codice fiscale PRN MRS 61C47 H612S, Foro di Rovereto, iscritta all'albo dal 27 gennaio 1997;

- PETERLONGO ELISABETTA nata a Trento il 28 febbraio 1959 e residente a Trento, Via Aldo Gorfer n. 8, codice fiscale PTR LBT 59B68 L378V, Foro di Trento, iscritta all'albo dal 22 gennaio 1987;

- PUSTERLA EUGENIA nata a Bergamo il 9 ottobre 1958 e residente a Trento, Via Serafini n. 3, codice fiscale PST GNE 58R49 A794Y, Foro di Trento, iscritta all'albo dal 30 ottobre 1990;

- ROBOL MARCELLA nata a Rovereto (TN) il 31 ottobre 1969 e residente a Rovereto, Via S. Giovanni Bosco n. 46, codice fiscale RBL MCL 69R71 H612E, Foro di Rovereto, iscritta all'albo dal 7 giugno 2002;

- RONCOLETTA MARA nata a Brunico (BZ) il 10 giugno 1958 e residente a Trento, Via della Collina n. 1/7, codice fiscale RNC MRA 58H50 B220V, Foro di Trento, iscritta all'albo dal 24 febbraio 1986;

- TOMASONI CINZIA nata a Rovereto (TN) il 28 febbraio 1964 e residente a Trento, fraz. Villazzano, Via Marzola n. 22, codice fiscale TMS CNZ 64B68 H612B, Foro di Trento, iscritta all'albo dal 10 luglio 1995;

- TORRESANI FLAVIA nata a Cles (TN) il 24 gennaio 1958 e residente a Cles, Via Trento n. 72/C, codice fiscale TRR FLV 58A64 C794N, Foro di Trento, iscritta all'albo dal 3 aprile 1987.

F.TO BARBARA BALSAMO

F.TO CINZIA TOMASONI

F.TO ANNELISE FILZ

F.TO ELISABETTA PETERLONGO

F.TO MARCELLA ROBOL

F.TO IRENE PERENZONI

F.TO CINZIA MARSILI

F.TO EUGENIA PUSTERLA

F.TO FLAVIA TORRESANI

F.TO PERENZONI MARISA

F.TO LORENZA CESCATTI

F.TO RITA FARINELLI

F.TO FRANCESCA LUNARDI

F.TO MARA RONCOLETTA

F.TO FEDERICA FUGGETTI

F.TO ELISABETTA FRONZA

F.TO PAOLA PAOLAZZI

F.TO LORENZA GNES

F.TO MARIA EUGENIA LO BELLO

F.TO TIZIANO GREGORI (L.S.).